

ANNO 2018
N. 10 del Reg. Delibere



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE DI TOSAP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - PER L'ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DAICI ALDO	Sindaco	Presente
MERLUZZI ADRIANO	Assessore	Presente
VIDONI LORENZO	Assessore	Presente
ROMANINI ANDREA	Assessore	Assente
RINALDIS BEATRICE	Assessore	Presente

Assiste il segretario comunale dott.ssa SANTORO SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

PREMESSE

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.1, comma 26, della legge n.208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27.12.2013 n.147, né per gli Enti Locali che deliberano per il predissesto, ai sensi dell'art.243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. n.267/2000, o il dissesto, ai sensi degli artt.246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs.n.267/2000. modificato dall'art.1 comma 42 della legge n.232 del 11.12.2016 il quale ha sostituito le parole....per l'anno 2016 con ...per gli anni 2016 e 2017, modificato

dall'art. 1 comma 37 lett.a) della Legge 27 dicembre 2017, n.205.....all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2017, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018".....;

RICHIAMATI:

- l'art.53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art.27, comma 8 della L. n.448 del 28.12.2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 28.09.1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169, della L. n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.
- l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il DM del Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017, trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale con nota prot. 12850 del 07.12.2017 pervenuta al protocollo in data 11.12.2017 al n.8534, con il quale viene prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della L. 288/2012 e s.m.i., l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione degli equilibri di bilancio;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29.11.1995 e modificato con la deliberazione consiliare n. 14 del 07.02.1996;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con delibere di Consiglio comunale n. 60 del 22.09.1994 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 84/1977, n. 54/2009 e n. 12/2011;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote e tariffe dei tributi locali così come determinate dalle delibere di seguito indicate:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – delibera di G.C. n. 61 del 05.06.2015;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – delibera di G.C. n.60 del 05.06.2015;
- addizionale comunale IRPEF – delibera di C.C. n.19 del 16.07.2015.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. n.21 del 26.06.2007;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

PROPONE

1. di confermare per l'anno 2018 le aliquote e tariffe dei tributi locali così come determinate dalle delibere di seguito indicate:

- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: come da allegato alla delibera di G.C. n. 61 del 05.06.2015 allegato A);
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: come da allegato alla delibera di G.C. n.60 del 05.06.2015 allegato B);
- addizionale comunale IRPEF: di confermare, per l'anno 2018, l'aliquota dell'addizionale IRPEF, fissata a 0,50% con delibera di C.C. n.19 del 16.07.2015;

2. di dare atto del rispetto dell'art.1, comma 26, della L. n.208/2015, modificato dall'art.1 comma 42 della L.232/2016 e dall'art.1 comma 37 lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n.205, inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni vista l'urgenza di approvare lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267, di cui in allegato e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ad esito favorevole unanime

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Artegnà, 01.02.2018

Il Responsabile

F.TO RAG. DANIELA TURRINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Artegnà, 01.02.2018

Il Responsabile

F.TO RAG. DANIELA TURRINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DAICI ALDO

IL SEGRETARIO
F.TO SANTORO SIMONA

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/02/2018 viene affissa all'Albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20/02/2018 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

addì 06/02/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO RAG. DANIELA TURRINI

**Immediatamente esecutiva art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17.**

Copia conforme all'originale.

Allegato B)

TARIFFE

Classe del Comune V^

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

$$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$$

€ 14,047

€ 1,405

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni mq. di superficie (tariffa base maggiorata del 100%)

$$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$$

€ 28,094

€ 2,809

- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 e 8.5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq.8.5 la maggiorazione è del 100%.

- 1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

- 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq. di superficie.

$$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$$

€ 14,047

€ 1,405

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie é compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta é dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 126,427

b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 84,284

c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 42,141

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7, c.7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego o di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq. di superficie, in base alla seguente tariffa:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{durata}}{\text{per anno solare}}$$
 non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese

€ 28,094

€ 5,618

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa

per ogni giorno tariffa	per i primi 30 gg. tariffa x giorno	dopo 30 gg tariffa x giorno
€ 3,510	€ 3,510	€ 1,754

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione é pari a:

Imposta = **€ 14,047**

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa eseguita l'imposta nella seguente misura:

Imposta = **€ 84,284**

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI O SIMILI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Imposta = **€ 42,141**

8. PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi

pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa:

Imposta = € 3,510

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, é la seguente:

Imposta: € 10,534

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicit  nelle misure seguenti:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

	<u>Diritto x durata</u>
per i primi 10 gg.	per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione
€ 1,754	€ 0,525

1.2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto é maggiorato del 50%;

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto é maggiorato del 50%;

1.4 Per i manifesti costituiti da pi  di 12 fogli il diritto é maggiorato del 100%;

1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti,   dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 L'importo di ciascuna maggiorazione   determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui   stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi,   dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.